

Prot. n. 105692

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati nei confronti di «CAF UNIMPRESA S.R.L. UNIPERSONALE»

IL DIRETTORE REGIONALE

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

DISPONE

- la **revoca** dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale di cui all'art. 32 e ss. del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nei confronti del «CAF UNIMPRESA SRL UNIPERSONALE», con sede legale in Via Pietro Cavallini 24, 00193 - Roma (RM), codice fiscale e partita I.V.A. n. 08238321007, legalmente rappresentato dal dott. Paolo Longobardi (C.F. LNGPLA54E27C129R);
- la **revoca** dell'abilitazione al servizio telematico "Entratel" di cui al Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, ottenuta il 21 febbraio 2005 con busta di tipo A, numero 91324450, tipo utente D10 – CAAF DIPENDENTI.

Motivazioni

Il Centro autorizzato di assistenza fiscale CAF UNIMPRESA SRL UNIPERSONALE è stato autorizzato ad esercitare l'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati con provvedimento del 26 gennaio 2005, ed è stato iscritto al n. 78 dell'Albo dei Centri di Assistenza Fiscale per i lavoratori dipendenti.

Nell'ambito dell'attività di controllo condotta da quest'Ufficio sui Centri di assistenza fiscale aventi sede legale nella regione è emerso che il CAF UNIMPRESA SRL UNIPERSONALE non ha inviato la relazione tecnica annuale relativa agli anni 2015 – 2016 – 2017 e 2018 prevista dall'art. 7, comma 2-bis, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164 prevista per i CAF dipendenti.

L'art. 35, comma 1, lettera a), n. 4, ha introdotto, infatti, nell'art. 7 il comma 2-bis prevedendo, al fine di garantire una continuità dei livelli di servizio, che i CAF-dipendenti presentino annualmente all'Amministrazione finanziaria una relazione tecnica in ordine:

- ✓ alla capacità operativa e alle risorse umane utilizzate, con indicazione della tipologia di rapporti di lavoro instaurati e alla formazione svolta;

- ✓ all'affidamento a terzi dell'attività di assistenza fiscale;
- ✓ ai controlli effettuati, volti a garantire la qualità del prodotto, la qualità e l'adeguatezza dei livelli di servizio.

La relazione deve essere presentata, dopo il primo anno di attività, entro il 31 gennaio dai CAF-dipendenti, con riferimento all'attività svolta nell'anno precedente.

Con nota prot. 26180 del 19 marzo 2018, questa Direzione regionale ha invitato il CAF UNIMPRESA SRL UNIPERSONALE a inviare la relazione tecnica relativa all'anno 2017 nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro in merito.

Successivamente, con nota prot. 31035 del 27 marzo 2019, il CAF è stato invitato a presentare la relazione tecnica relativa all'anno 2018 entro il termine di dieci giorni anche in tal caso decorso invano.

Dal controllo effettuato nelle banche dati di questa Agenzia finalizzato a monitorare l'effettivo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, è emerso, inoltre, che il CAF non ha trasmesso dichiarazioni per gli anni di imposta 2016, 2017 e 2018.

L'esame della posizione della società ha evidenziato che è in corso, per la stessa, la procedura di scioglimento e liquidazione.

Lo scioglimento anticipato della società e la messa in liquidazione è stata deliberata con verbale dell'assemblea del 30 dicembre 2016 registrato il 9 gennaio 2017, serie 1T, n. 190, presso la Direzione Provinciale I di Napoli - Ufficio Territoriale di Napoli 2. Nell'atto risulta la nomina del dott. Paolo Longobardi in qualità di liquidatore e tale nomina è stata comunicata alla Camera di commercio; nell'anagrafe tributaria, invece, l'aggiornamento non è stato effettuato e risulta in carica ancora il precedente rappresentante legale, il dott. Vincenzo Caldarelli.

Inoltre, nell'Albo CAF non risulta aggiornata l'informazione relativa all'adeguamento ed al rinnovo della polizza, ai sensi dell'art. 6, D.M. 164/1999 come modificato dall'art. 6, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 175/2014.

Con nota prot. 57283 del 14 giugno 2019, questa Direzione regionale ha comunicato l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale rappresentando che le circostanze sopra evidenziate farebbero presumere la volontà di non svolgere più l'attività di assistenza fiscale.

Con la comunicazione è stato assegnato al CAF UNIMPRESA SRL UNIPERSONALE un termine di dieci giorni per presentare eventuale documentazione idonea a giustificare il mantenimento dell'autorizzazione.

Anche in tal caso, tuttavia, non è pervenuto alcun riscontro.

Considerato il mancato svolgimento dell'attività e l'assenza di riscontri, dai quali si desume il venir meno dell'interesse concreto ed attuale al mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio della stessa, si dispone la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale nei confronti del CAF UNIMPRESA SRL UNIPERSONALE e la cancellazione dall'Albo di cui all'art. 9, comma 1, lett. b), D.M. 31 maggio 1999, n. 164.

Poiché l'art. 9, comma 3, del D.M. n. 164 del 1999 stabilisce che “Le società richiedenti possono utilizzare le parole *CAF* e *Centri di assistenza fiscale* soltanto dopo il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'art. 7 e l'avvenuta iscrizione negli albi di cui al comma 1”, ne discende che la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale comporta il divieto di utilizzare nella denominazione i termini “CAF” o “Centro di Assistenza Fiscale” a partire dalla comunicazione del provvedimento di revoca: perciò la società, qualora intenda rimanere in attività, è tenuta a modificare la propria denominazione e il codice attività e a trasmettere all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di cui all'art. 35, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972.

Ai sensi dell'art. 8, del Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, la revoca dall'autorizzazione a prestare assistenza fiscale comporta anche la revoca dell'abilitazione al servizio telematico “Entratel” ottenuta il 21 febbraio 2005 con busta di tipo A, numero 91324450, tipo utente D10 – CAAF DIPENDENTI con effetto dal 31° giorno dalla notificazione. Infatti, *“Entro tale data l'utente ha l'obbligo di completare l'invio di tutte le dichiarazioni per le quali abbia già rilasciato al contribuente la copia, sottoscritta dall'utente stesso, contenente l'impegno a trasmettere in via telematica i dati in essa contenuti. In caso di mancata trasmissione nel predetto termine rimangono a carico dell'utente le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione delle suddette dichiarazioni”*.

Notifica e informativa

Il presente provvedimento:

- ✓ è notificato alla società interessata tramite posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 600/73;
- ✓ è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008);
- ✓ è inviato, a mezzo PEC, alla Divisione Servizi e alla Direzione Centrale Audit per le attività di competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, davanti all'Autorità Giudiziaria Amministrativa, nelle forme previste dal Codice del Processo Amministrativo (D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104).

A.G.A. competente: TAR LAZIO.

Ente contro il quale proporre ricorso: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio, via G. Capranesi n. 54, 00155 Roma.

Unità organizzativa responsabile del procedimento al quale rivolgersi per promuovere un riesame dell'atto e/o per chiedere informazioni: Agenzia delle Entrate – Direzione regionale del Lazio – Settore Servizi– Ufficio Servizi Fiscali, via G. Capranesi n. 54, Roma - indirizzo PEC: dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it .

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore regionale

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001;

Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001;

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001, recante “*Disposizioni concernenti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’amministrazione finanziaria a norma degli artt. 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*”;

Decreto del Ministro delle finanze 12 luglio 1999 – *Attribuzione alle Direzioni regionali delle entrate della competenza all’autorizzazione all’attività di assistenza fiscale*;

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”.

b) Disposizioni in materia di assistenza fiscale

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (artt. 32 - 40)

Decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 – Regolamento recante norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Circolare n. 14/E del 14 aprile 2005 - Procedura informatizzata degli Albi dei CAF - Modalità per l’invio delle comunicazioni relative alle sedi operative dei CAF;

Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014 - Commento alle novità fiscali - Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Primi chiarimenti;

Circolare n. 7/E del 26 febbraio 2015 - Visto di conformità - Modifiche apportate dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

Roma, 12 novembre 2019

IL DIRETTORE REGIONALE

Paola Muratori

Firmato digitalmente